

**Pubblicato il 19/10/2017**

**Sent. n. 1557/2017**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 605 del 2015, proposto da:

Rosaria Cairola, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Tolomeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Indipendenza N 6;

contro

Comune di Sellia Marina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Izzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via F.Crispi 37;

per l'annullamento

dell'ingiunzione di pagamento n. 2 del 22.1.2015, relativa alla somma di € 2.082,20, a titolo di costi di costruzione e sanzioni e per l'accertamento all'esonero dal pagamento della detta somma.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sellia Marina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

La ricorrente agisce per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 2 del 22.1.2015, emessa dal Comune resistente, relativa alla somma di € 2.082,20, a titolo di costi di costruzione e sanzioni, nonché per l'accertamento del diritto all'esonero dal pagamento dei suddetti costi di costruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.P.R. 380/2001 e per la conseguente condanna dell'amministrazione alla restituzione di quanto già versato a tale titolo.

Esponde in fatto di essere titolare di una concessione demaniale marittima e di avere, nella qualità, richiesto ed ottenuto il rilascio di un permesso di costruire (n. 101/2010), per la realizzazione di uno stabilimento balneare.

Nel suddetto provvedimento, viene dato atto che l'odierna istante ha assolto agli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, avendo corrisposto € 145,80 a titolo di oneri di urbanizzazione e € 637,37 quale parte (30%) dei costi di costruzione. Per la restante parte dei costi di costruzione (pari ad € 1.487,20), la ricorrente ha presentato polizza fidejussoria n. 000059 con la Cattolica Assicurazione - Agenzia di Catanzaro.

Non essendo intervenuto il pagamento della somma residua dovuta a titolo di costi di costruzione, né in via diretta, né tramite il fidejussore, la Cairola è stata quindi raggiunta dall'ordinanza di ingiunzione di pagamento impugnata.

A sostegno del ricorso, ella afferma che le opere realizzate, insistendo su demanio marittimo, non possono essere soggette a costi di costruzione, bensì soltanto ad oneri di urbanizzazione.

Si è costituito il Comune di Sellia, contestando quanto affermato nel ricorso ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità dello stesso sotto un duplice profilo: in primo luogo, per la mancata notifica della domanda alla controinteressata compagnia assicurativa; in secondo luogo, per la mancata impugnazione del permesso di costruire n. 101/2010, unico atto lesivo per gli interessi della ricorrente, essendo l'ordinanza di ingiunzione di pagamento un mero atto applicativo.

All'udienza del 18 ottobre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

La prima eccezione di inammissibilità non coglie nel segno, dal momento che la società di assicurazione che ha rilasciato la polizza fidejussoria a garanzia dell'adempimento del pagamento della residua parte dei costi di costruzione, assume nel presente giudizio le vesti di una cointeressata, piuttosto che di una controinteressata (avendo il medesimo interesse a non corrispondere quanto assertivamente non dovuto). Nessun onere di notifica, dunque, può essere imposto alla ricorrente nei confronti della Cattolica Assicurazione.

Anche la seconda eccezione di inammissibilità è infondata.

Premesso che nessun rilievo può essere dato alla circostanza per cui la ricorrente ha in parte corrisposto delle somme a titolo di costo di costruzione, non potendo configurarsi in tale comportamento una sorta di acquiescenza alle pretese dell'amministrazione (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 171/2013), deve rilevarsi come le controversie che hanno ad oggetto la legittimità o meno del contributo relativo a concessione edilizia vertono sull'esistenza o sulla misura di una obbligazione direttamente stabilita dalla legge, sicché l'atto con cui l'amministrazione comunale provvede in merito alla determinazione del contributo concessorio non ha natura autoritativa e la posizione del soggetto nei cui confronti è richiesto il pagamento, è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

Conseguentemente, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia ha per oggetto sia le controversie inerenti all'an, sia quelle inerenti al quantum della pretesa contributiva (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 389/2014).

Nel merito, il ricorso dev'essere accolto.

Ed invero, ha precisato la giurisprudenza più recente che, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il contributo di costruzione non è dovuto su opere che sorgono in area demaniale, atteso che la quota di contributo commisurata al costo di costruzione integra una prestazione di natura paratributaria, determinata tenendo conto della produzione di ricchezza generata dallo sfruttamento del territorio, che non è ravvisabile nelle costruzioni su area demaniale, in quanto insuscettibili di commercializzazione e destinate a ricadere, alla cessazione del rapporto di concessione dell'area demaniale, in proprietà all'amministrazione concedente (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 2144/2016 e T.A.R. Marche, sent. n. 862/2015).

Le spese del processo meritano di essere compensate, alla luce della novità della decisione rispetto all'epoca di proposizione del gravame.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento 22.1.2015 n. 2.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO